

ALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI APPELLO

Il P.M. dott.ssa Tiziana Cugini;
intende con il presente atto proporre

APPELLO

avverso la sentenza della III^a Corte di Assise di Roma n.
1/2017 del 17.01.2017 PROC. PEN. N. 2/15;

Con riferimento ai seguenti capi di imputazione e per gli
imputati di seguito specificati in relazione alle assoluzioni
pronunciate dalla medesima Corte d'Assise:

capi B1 e B2

casi/vittime : GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO

imputati: Pedro Antonio MATO NARBONDO, ('El Burro') uruguayano

Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA, ('Gabito' o 'Nino') uruguayano

Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ, ('el Turco') uruguayano

Ricardo Josè MEDINA BLANCO, uruguayano

Luis Alfredo MAURENTE MATA, uruguayano

Josè Felipe SANDE LIMA, uruguayano, nel 1976 tenente del SID

Ernesto SOCA, uruguayano, (pseudonimo 'Dracula'), nel 1976 caporale al
servizio del SID, tutti i predetti quali ufficiali e militari del SID, (Servicio de
Informacion de Defensa) organismo uruguayano responsabile delle campagne
contro il PVP per decisione del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional de
Uruguay, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo),

Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, ('El Tordillo', 'Punales' e 'Gallego')
uruguayano,

Jorge Alberto SILVERA QUESADA, uruguayano,

Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO, ('Pepe') uruguayano

gli ultimi due quali ufficiali dell'OCOA (Organismo Coordinador de
Operaciones Antisubversivas) uruguayano in coordinamento con la SIDE
(Secretaria de Inteligencia) argentina,

capi D1/D2

casi GARCIA de DOSSETTI, DOSSETTI, D'ELIA, CASCO de D'ELIA,
BORELLI, GAMBARO e inoltre cittadini uruguayani come da imputazioni
imputati:

Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ, uruguayano, capo del servizio di
intelligence del FUSNA (S2) che si recava periodicamente in Argentina, presso

la ESMA-Escuela de mecanica de la Armada Argentina, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva;

Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRREGARAY, ('Sebastian' o 'El Frances') uruguayano, comandante dello S2 del FUSNA- Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay, nel periodo in cui TROCCOLI prestava servizio in Argentina.

capo I2

casi **Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI** e **Lorenzo Ismael VINAS GIGLI**;

i casi dei predetti si inquadrano nella campagna di repressione contro montoneros e peronisti argentini; CAMPIGLIA PEDAMONTI, argentino, fu sequestrato a Rio de Janeiro il 12 marzo 1980; VINAS GIGLI, argentino, fu sequestrato al posto di frontiera di Pasos de los Libres (Corrientes) in Argentina (al confine con il Brasile) il 26 giugno 1980; risultano entrambi *desaparecidos*; per il capo I2 risultano imputati:

Imputati **Luis ARCE GOMEZ**, capo del D-2 (II Dipartimento) dell'Intelligence dello stato maggiore dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia;

Francisco MORALES BERMUDEZ, quale presidente del Perù,

Pedro RICHTER PRADA, quale primo ministro del Perù,

German RUIZ FIGUEROA, quale capo della Direccion de Intelligencia del Ejercito (DINTE) del Perù,

Martin MARTINEZ GUARAY, quale capo del Servicio de Intelligencia del Ejercito (SIE) del Perù

gli ultimi quattro sopraindicati quali responsabili del sistema Condor in Perù;

(**Ivan PAULOS**, generale, capo del SID (Servicio de Informacion de Defensa) e responsabile del sistema Condor in Uruguay deceduto)

Luis GARCIA MEZA TEJADA, comandante in capo dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia;

capo L1

caso **Juan MONTIGLIO MURUA**

questo caso, precedente al plan Condor, si inquadra nella prima fase del colpo di stato in Cile durante gli avvenimenti collegati all'assalto alla Moneda (la residenza presidenziale di Salvador Allende);

per questo caso sono imputati:

(**Sergio Victor ARELLANO STARK**, generale che, come comandante della regione metropolitana di Santiago, aveva diretto l'assalto alla Moneda deceduto);

Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA, quale comandante della caserma Tacna, dove fu trasferito MONTIGLIO;

Rafael VALDERRAMA AHUMADA, quale addetto agli interrogatori e alle torture presso la stessa caserma;

capo M1

caso VENTURELLI

anche questo caso, come il precedente, si colloca nell'immediatezza del colpo di stato in Cile ed è antecedente alla nascita del plan Condor

per questo caso sono imputati:

(Sergio Victor ARELLANO STARK, generale, comandante della 'carovana della morte' che aveva il compito di eliminare i sovversivi **deceduto**);

(Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ, colonnello, capo della regione militare di Tucapel e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva (quella di Temuco e quella di Lautaro): **condannato**);

Manuel VASQUEZ CHAUHAN, tenente dei servizi segreti militari e addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento Tucapel;

Orlando MORENO VASQUEZ, sottoufficiale dell'esercito e membro dei servizi di intelligence militare, addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento Tucapel;

Daniel AGUIRRE MORA, commissario di investigazione della polizia civile, addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

Carlos LUCO ASTROZA, commissario di investigazione della polizia civile, addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

capo N1

caso DONATO AVENDANO

per questo caso sono imputati:

(Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, colonnello dell'esercito e direttore della DINA **deceduto**);

Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, comandante di villa Grimaldi;

(Marcelo MOREN BRITO, responsabile della gestione di villa Grimaldi **deceduto**);

capo O1

caso MAINO CANALES

per questo caso sono imputati:

(Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, colonnello dell'esercito e direttore della DINA **deceduto**);

Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, capo delle operazioni della DINA e comandante di villa Grimaldi;

per i seguenti

MOTIVI

Sbaglia il giudicante a ritenere provata la responsabilità penale per i fatti omicidiari soltanto in capo ai Vertici delle strutture coinvolte nelle operazioni "antisovversive"

ritenendo invece i militari (quelli che in sentenza vengono definiti i ranghi intermedi) - dei quali si è ampiamente provata nel corso del dibattimento la presenza operativa nei luoghi dei sequestri o all'interno dei centri clandestini di detenzione, nella varie sedute di tortura o negli interrogatori, nei viaggi per "gli scambi informativi", all'interno dello chalet Susy, all'atto dei trasferimenti dei detenuti o altrove nel lungo cammino di morte che ha segnato la vita di tutti i protagonisti del processo - responsabili soltanto del delitto di sequestro di persona seguito da morte per poi dichiararne l'assoluzione per intervenuta prescrizione. Si è ampiamente dimostrato, grazie alle molteplici testimonianze raccolte nel corso del processo e mediante lettura diretta dei documenti acquisiti, che obiettivo della politica dei governi militari nei paesi del Cono Sud negli anni oggetto di investigazione e processo era l'annientamento, l'eliminazione fisica dei dissidenti sovversivi e non semplicemente raccogliere prove dell'esistenza di un dissenso politico e "neutralizzarlo" con processi e detenzioni legali, fossero anche sommari e secondo l'ordinamento militare. Si è accertato e provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli arresti erano sequestri che le prigioni erano centri clandestini di detenzione che queste prigioni illegali non erano luoghi dove scontare pene ma dove si eliminavano i detenuti o se ne decideva comunque l'eliminazione (poteva variare il metodo: ad esempio attraverso i c.d. voli della morte o con simulati conflitti a fuoco e in altri modi, alcuni dei quali ben descritti nel processo). Non è vero che dai Centri Clandestini di Detenzione si usciva vivi e che "gli scomparsi" alias "morti" sono soltanto degli sfortunati che non sono sopravvissuti alla detenzione/sequestro ed alle sedute di tortura, come lascia intendere la Corte nella sentenza che si impugna. Le testimonianze di esperti, storici ed archivisti, nonché delle vittime di tanti sequestri e torture inumane dimostrano il

"contrario: la regola e l'obiettivo dei regimi militari è l'eliminazione fisica dei "sovversivi" e tali, è stato dimostrato, erano tutti coloro che "la pensavano diversamente" (studenti e professori universitari, sindacalisti, militanti di partiti di sinistra o semplici simpatizzanti, sacerdoti). Sono i sopravvissuti l'eccezione, la loro vita salvata, il modo ed il perché non sono nel numero dei dispersi alias morti, come ben raccontato in udienza e ben compreso dal Giudicante che ne ha sintetizzato i racconti nella parte descrittiva dei fatti nella sentenza che si impugna, è prova piena che la regola era lo sterminio generalizzato, programmato e realizzato con successo. Infatti i testimoni uruguayani ascoltati in udienza che sono passati per i sequestri, le torture, i giudizi sommari raccontando l'inferno di quei momenti e di quei luoghi, hanno avuto salva la vita per un evento fortuito come per esempio è accaduto per i prigionieri utilizzati per la c.d. "mascherata" dello chalet Susy, tutti membri del partito politico del PVP obiettivo in quel momento della sistematica eliminazione (poi sarà la volta dei membri del G.A.U. e così via). Ancora un'eccezione alla regola dello sterminio, la "liberazione" di testimoni del processo quali Rosa Barreix e Cristina Finn che hanno avuto salva la vita quale "premio" della collaborazione data al regime. Si richiamano in tutta la loro drammaticità le dichiarazioni testimoniali delle cennate testimoni alle quali si aggiungono, connotate della stessa drammaticità ed imbarazzo, quelle della Tolchinskj, utilizzata come "marcatrice" dei compagni da consegnare al regime e la testimonianza mancata dell'Allegrini. Ancora, le testimonianze di familiari delle vittime passati anche loro per gli arresti illegali di uomini in borghese con macchine Falcon prive di targa al solo scopo di raggiungere per loro tramite i loro cari (mariti, compagni, fratelli, figli) veri obiettivi della repressione: si pensi alla sorella e cognato di Raul Borrelli catturati, torturati e liberati solo quando il militante Borrelli Raul grazie a loro

to alle delazioni estorte sotto tortura ad altri compagni di partito e/o amici o conoscenti sequestrati nello stesso periodo in Argentina ed in Uruguaj, era stato finalmente "raggiunto" ("ce l'abbiamo" "l'abbiamo trovato"); od ancora la "liberazione" di Alberto Illarsen, già sequestrato, decisa al solo scopo di raggiungere per il suo tramite la militante Marta Alicia Ensenat rifugiatasi presso ACNUR dopo il sequestro del marito (anche lui desaparecido) e che fortunatamente riesce a fuggire all'estero e così a salvarsi. Ritiene l'Accusa, quindi, che il processo abbia provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che tutti i soggetti, imputati nel presente procedimento, con ruoli e competenze specifiche ben descritte e documentate, abbiano operato nel piano di morte ben consapevoli che l'obiettivo era annientare il sovversivo, "annichilare" il dissenziente. Non è vero, come invece sostiene la Corte, che la presenza di medici nei centri clandestini di detenzione provi che la morte dei detenuti sequestrati era un'evenienza possibile e prevedibile per le tecniche violente ed inumane di interrogatorio (le raccapriccianti sedute di tortura descritte da quasi tutti i testimoni) ben presente ai carnefici ma neutralizzata dall'organizzazione di un sistema di soccorso (la presenza di medici alle sedute di tortura ed i trasferimenti in ospedale) perché la presenza di medici nelle sedute di tortura, e poi non in tutte e per tutti i detenuti, era finalizzata proprio a rendere efficace la tecnica di interrogatorio sotto tortura ovverosia far sì che il torturato sopravvivesse alle scariche elettriche, alle botte perché l'obiettivo era ottenere in tal modo delazioni non tanto e non solo sulla propria personale appartenenza al gruppo sovversivo, ma soprattutto per ricostruirne la struttura organizzativa ed i sospettati piani programmatici di eversione. Che utilità l'interrogatorio sotto tortura se l'interrogato moriva alla prima scarica elettrica senza fare in tempo a parlare?

Abbiamo ancora prove dell'uso di pentotal e tecniche ipnotiche che danno ulteriore giustificazione della presenza di medici nelle strutture di morte descritte. Sicuramente la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con queste spiegazioni alternative prima di affermare come ragionevole il dubbio che la morte del sequestrato non era obiettivo degli operatori del piano di "lotta alla sovversione" perché nei centri clandestini di detenzione c'erano medici o solo perché qualcuno dei sequestrati si è salvato.

Emblematico in tal senso il "caso Gatti" di cui parlano molti testimoni (compiutamente descritto anche in sentenza), visto in pessime condizioni fisiche su una brandina di fortuna, ma comunque "assistito" e "tenuto in vita" (vedasi, tra le altre la testimonianza di Maria del Carmen Martinez "*gli medicavano il braccio che era ormai in pessime condizioni*") perché si potesse utilizzare quale merce di scambio (il riscatto di due milioni di dollari USA di cui ha parlato in udienza il teste Washington PEREZ). Od ancora in tal senso l'assistenza alla Rosa Barreix, che denunciava durante la seduta di tortura lo stato di gravidanza, portata per "verifica" ed "assistenza" in ospedale, e che poi ha collaborato con i militari nel modo descritto, con non poco imbarazzo, nella sua deposizione testimoniale. L' "investigazione" di cui parla la Corte, non era fine a sé stessa era volta ad annientare il nemico mediante l'eliminazione fisica del ricercato sovversivo. E per fare questo era necessario conoscere il nemico e chi poteva individuarlo se non chi "faceva le indagini" con pedinamenti, sequestri, interrogatori, scambi di informazioni? La logica e l'esperienza portano ad affermare che era proprio il personale (i militari descritti in udienza dai testi nei ruoli e con mansioni ben individuate) dell'OCOA, della DINA, del SID, della SIDE, del FUSNA che, "fissati con gli organigrammi" (si veda per tutte la testimonianza di Marzia Scantelbury che descrive come nei luoghi di prigionia e tortura fossero presenti e studiati questi organigrammi e gli "investigatori"

facessero di tutto perché nessuno sfuggisse all'identificazione; l'organigramma del partito volta a volta da annientare era per molti di questi "poliziotti" un'ossessione) redigevano le liste dei "nemici" da ricercare ed annientare dovunque si fossero rifugiati (in Argentina, in Cile, in Urugvaj, in Brasile, in Bolivia: in questo senso lo scambio di informazioni, raccolte nelle sedute di tortura, avveniva tramite i viaggi degli uomini di quelle strutture demandate alla lotta antisovversiva (tipo di José Gavazzo, di ARAB Fernandez, dello stesso Troccoli) ed è documentato oltre che dalle plurime deposizioni testimoniali (vedasi a titolo di mero esempio, perché le testimonianze sul punto sono numerosissime, le deposizioni di Laguna Maria Elena e di Castellonese Thechera Beatrix moglie quest'ultima del desaparecido Mechoso e di documenti ufficiali (tipo le schede dei militanti GAU sequestrati in Argentina e guarda caso rinvenute all'interno del FUSNA urugvajano). Così si è fatto con sistematicità per i membri del PVP, del GAU, del Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros, dell'ENL, del MIR e per gli altri. E questo grazie all'esistenza ed operatività, riconosciuta in sentenza, del c.d. PIANO CONDOR. Il processo ha dimostrato la verità dell'assunto accusatorio al di là di ogni ragionevole dubbio. Le sparizioni delle 42 vittime di cui si è occupato il processo sono ampiamente dimostrate nel loro verificarsi (ed in alcuni casi, pochi per la verità - ed in questo si conferma la "bravura" e "professionalità" dei carnefici- se ne sono trovati i corpi) così come del pari, al di là di ogni ragionevole dubbio, si sono provate le responsabilità di tutti gli imputati (con la sola eccezione di Vasquez Dominquez per il quale l'Accusa stessa nelle richieste conclusive ha formulato istanza di assoluzione essendo emerso come lo stesso non abbia partecipato al programma criminale dei suoi compagni del FUSNA, dissociandosene con comportamenti attivi che hanno comportato per lui richiami e sanzioni disciplinari con il blocco nell'avanzamento della carriera

militare) e non solo, come ha ritenuto la Corte, dei soli vertici istituzionali. Il Programma Sovranazionale di sterminio/"annichilimento" del "sovversivo" era ideato strutturato ed attuato per funzionare dagli incontri al vertice fino all'ultimo degli addetti ai campi di sterminio. Gli accordi internazionali servivano per legittimare operazioni in terre straniere (di Argentini in Urugvaj e viceversa, lungo le Frontiere tra Brasile ed Argentina, in Equador ed in Bolivia ma anche altrove si pensi ai casi dell'omicidio PRAT e Letelier, ma chi attuava in concreto il piano di sterminio erano i singoli "poliziotti" tutti secondo un clichè operativo comune: dal sequestro di persona operato sempre al solito modo, con camionette Falcon per lo più prive di targa, da uomini in borghese armati fino ai denti, con metodi identici di "cura del sequestrato": incappucciamento, sedute di tortura tutte rispondenti alle stesse tecniche ("la graticola", il "sottomarino asciutto", il "sottomarino bagnato", il "tamburo"...), lo stare appesi o in piedi immobili, nudi per ore, sempre incappucciati, ...) fino all'eliminazione del sovversivo (nei modi più vari: dai voli della morte, all'inserimento in barili calati in mare o fiumi (si vedano le foto raccapriccianti fatte pervenire da Daniel Rey Piuma complete di didascalie circa l'esito dei riscontri autoptici: descrizione dei nodi da marinaio che assicuravano le mani degli sfortunati, i segni di bruciature, di lesioni corporali perfettamente compatibili con le tecniche di tortura descritte in udienza, con i segni della lunga macerazione in acqua), dai finti conflitti a fuoco, fino alle esecuzioni sommarie con seppellimenti in fosse comuni in cui venivano lanciate granate per smembrare i corpi e renderli irriconoscibili). In questo stesso senso si cita ancora il ritrovamento dei corpi con le mani mozzate e ricoperte di calce viva di Banfi, Latronica, Jabib. Sono proprio le testimonianze dei sopravvissuti la prova che le morti non sono accidenti delle tecniche di sequestro e tortura che i medici presenti nei Centri

Clandestini di Detenzione non sono riusciti ad evitare, ma sono il successo del programma di annientamento dei governi dittatoriali. Si potrebbe obiettare che se il fine fosse uccidere si sarebbero uccisi anche i delatori/collaboranti. Ma se si fosse diffusa la voce che anche collaborando non si aveva salva la vita propria o dei prossimi familiari chi avrebbe più collaborato?: un'infamia inutile. Del resto nessuno di coloro che si sono salvati e sono venuti a deporre nell'ambito del procedimento aveva posizioni di vertice o responsabilità all'interno dei vari gruppi politici/sindacali dissenzienti erano per lo più loro familiari, amici o simpatizzanti. Oppure si sono salvati perché servivano per qualcos'altro: si pensi all'episodio più volte descritto in udienza della "mascherata" o Chalet Susy.

Per ognuno dei gravi episodi di omicidio si sono fornite prove invincibili riconosciute tali dalla stessa Corte, che però timidamente ha circoscritto la penale responsabilità in capo ai vertici affermando che tutti i vari Gavazzo, Silvera Quesada, Troccoli, Larcebeau, Arab, Mato Narbondo, Sande Lima, Soca e gli altri, fossero solo responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione seguito da morte, delitto prescritto. Ma anche con riferimento a questo reato la sussistenza delle aggravanti ne determina la sanzione con la pena dell'ergastolo e quindi l'imprescrittibilità. In realtà le prove raccolte nel corso del dibattimento dimostrano fuori di ogni ragionevole dubbio che le vite di tutti questi uomini e donne ancora oggi desaparecidos sono state nelle mani degli imputati che le hanno stritolate in un programma di morte perfettamente riuscito visto il numero totale di vittime di queste dittature che non è solo dei 42 omicidi del nostro processo. Da nessuno dei Centri Clandestini di Detenzione che abbiamo conosciuto nel processo se ne usciva vivi e non perché è andato storto qualcosa nella seduta di tortura ma perché il "dissidente" andava eliminato e di questo sono responsabili tutti gli imputati riconosciuti e descritti dai

testimoni e dai documenti acquisiti al processo nelle varie tappe di questi percorsi di morte; ognuno riconosciuto addirittura con le proprie particolarità fisiche e/o di atteggiamento o carattere e per il soprannome e presentato alla Corte così vivo e presente che quasi se ne poteva udire la voce di terrore e morte riempire l'aula di giustizia, il passo dei calzari di militare echeggiare in udienza. Non c'è errore o suggestione nella descrizione del fatto e nel riconoscimento: l'orrore ha segnato la vita di tutti i testimoni e rende credibili ed inattaccabili i riconoscimenti. Come togliersi dagli occhi il volto del carnefice che ti ha stuprato, messo sulla graticola, "fatto saltare come un pesce" attraversato dall'elettricità in ogni punto sensibile del corpo?

Neppure è condivisibile la notazione del Giudicante circa il "basso grado" ricoperto dall'imputato Troccoli all'interno della struttura organizzativa del FUSNA sottolineato per escluderne la penale responsabilità sia pure in termini dubitativi. Infatti Jorge Nestor Troccoli non è chiamato a rispondere di quelle "sparizioni/morti" perché tenente di vascello ma perché capo dell'S2 la struttura organizzativa incaricata della lotta antisovversiva all'interno della Marina Urugvajana, colui che applica le tecniche di eliminazione del dissidente note e praticate anche all'ESMA, che segue e supera con il massimo dei riconoscimenti (veri e propri elogi- vedasi il suo fascicolo personale acquisito agli atti del processo- dove tra le firme dei compiacimenti c'è quella di JORGE ACOSTA alias "El Tigre" noto alla cronaca giudiziaria italiana per le sue nefandezze accertate nell'ambito del c.d. processo ESMA). Troccoli che scrive nel suo libro-confessione "L'ira del Leviatano" che loro (del FUSNA) non hanno nulla da imparare dagli Argentini che praticano tecniche di tortura che loro conoscono ed applicano fin già dal 1974. Non assume alcun rilievo il grado formalmente ricoperto, che sia "tenente di vascello" "capitano" o semplice "marinaio" quello che

interessa ai fini della penale responsabilità -e pienamente provato all'esito dell'istruttoria dibattimentale- è che è lui l'uomo che prende parte alle "battute di caccia" dei dissidenti uruguayani in Argentina, viaggia continuamente nel periodo delle retate dall'Argentina all'Uruguay e viceversa, porta le informazioni raccolte e completa l'organigramma dei dissidenti dei quali, dopo che sono passati per le sue mani, non si avrà più traccia di esistenza in vita. L'uomo che per questi "successi" ottiene elogi e riconoscimenti ufficiali. Stesso discorso per il complice Larcebeau ("l'amico sfortunato", perseguitato in Patria, come lo definisce il Troccoli nelle dichiarazioni spontanee alla Corte, con il quale condivide l'esecuzione del piano sistematico di sterminio). Quali prove cerca la Corte d'Assise oltre quelle offerte per affermare con decisione la penale responsabilità di questi soggetti? Ma soprattutto la ricostruzione alternativa è priva di riscontri probatori: è un dubbio privo di ragionevolezza perché sconfessato dalle prove emergenti dal processo. Del resto nelle polizie segrete di ogni dove si entra e si opera non perché uomo di comando (generale, ammiraglio et similia), anzi la qualifica è spesso di ostacolo se non altro per garantire un sostanziale "anonimato" o l'impunità. Come fa a viaggiare sotto falso nome un generale, od un ammiraglio? E' più facile ci riesca un "semplice tenente di vascello" che guarda caso può agevolmente passare le frontiere operare crimini passare indisturbato con un "lasciapassare" invincibile "deciso" dai capi di stato di quei Paesi nei vari incontri di cui ci hanno parlato testimoni come la storica/archivista Giulia Barrera, lo studioso ed archivista Osorio ed altri esibendo ed interpretando la miriade di documenti prodotti ed acquisiti agli atti del dibattimento. Ma l'assoluta irrilevanza del "grado" emerge da uno dei più importanti documenti acquisiti al Processo quello del verbale della prima riunione a Santiago del Cile per l'operatività del Plan Condor e citato in sentenza dalla Corte

anche con riferimento ai firmatari. *“si tratta del verbale della ‘prima riunione di intelligence nazionale’, documento prodotto dalla dottoressa BARRERA all’udienza del 2/7/2015); il progetto successivamente prendeva forma e si concretizzava, il 25/11/1975, attraverso la formalizzazione del sistema Condor, come si evince dal verbale di chiusura della prima riunione interamericana dei servizi nazionali d’intelligence tenutasi a Santiago del Cile, con la partecipazione delle delegazioni di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay. Nel corso del vertice, in particolare, si raccomandava la creazione di un ufficio di coordinamento finalizzato a fornire antecedenti su persone e organizzazioni connesse alla sovversione e si stabilivano le tappe di attivazione e realizzazione del sistema finalizzato a creare una rete di scambio di informazioni efficace anche attraverso un “contatto molto veloce ed immediato quando si espelle un individuo dal paese o viaggia un sospetto per allertare i servizi di intelligence”. E’ in tale incontro che si stabiliva, tra l’altro, che l’organismo costituendo sarebbe stato nominato ‘Condor’; il detto verbale veniva firmato: da Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, colonnello dell’esercito direttore dell’intelligence nazionale del Cile; da Jorge CASAS, capitano di vascello, capo delegazione argentina; da Josè A. PONS, colonnello dell’esercito, capo delegazione dell’Uruguay; Benito GUANES SERRANO, colonnello dell’esercito, capo del 2° dipartimento dello S.M. FF.AA. Paraguay; da Carlos MENA, maggiore dell’esercito, capo delegazione Bolivia.”. Dal documento emerge sconfessato l’assunto della responsabilità degli stermini dei soli Vertici: chi è presente alla riunione e prende quelle decisioni che segneranno la storia dei Paesi del Cono Sud è un “operativo”: sono colonnelli dell’esercito, capitani di vascello che dispongono degli uomini e saranno loro ad attuare il piano perché loro così in “alto” lo hanno deciso.*

Le medesime argomentazioni in termini di prova possono ripetersi per gli altri imputati del presente procedimento mandati assolti dalla Corte per insufficienza di prove. Membri

dell'OCOA, del SID, della SIDE, della DINA cilena, responsabili di centri clandestini di detenzione (si pensi ad esempio alla posizione di Carlos ESPINOSA BRAVO responsabile del Centro Clandestino di Detenzione di Villa Grimaldi: come si può sostenere che non ci siano prove che in quel centro, del quale lo stesso imputato è provato fosse responsabile al tempo dei fatti, e dove si bruciavano vivi con olio bollente i detenuti, si festeggiavano con grigliate i successi delle operazioni antisovversive tutte concluse con la "sparizione" dei detenuti (operazione contro i GAU), si consumassero omicidi e che di questo non fosse consapevole e responsabile il VERTICE di quel CCD? Tutti morti per "incidenti di percorso" nelle sedute di tortura o per "debolezza fisica" delle vittime?. Questa conclusione è fuori di ogni ragionevolezza.

E' stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che si tenevano in vita le detenute incinte fino al parto, si strappava loro il neonato e lo si affidava ad una "famiglia di crescita" **meritevole** (di regola militari o legati ai militari) in un processo di epurazione complementare a quello di "eliminazione" del sovversivo, e si uccidesse poi la madre. E questo ancora quale momento di attuazione del piano sistematico di annientamento che è eliminazione fisica del "nemico": in termini di diritto penale **omicidio**. Da fini psicologi del terrore mai avrebbero liberato una madre cui era stato strappato il figlio al momento del parto perché quella madre mai sarebbe stata ridotta al silenzio; avrebbe scavato fatto domande e, chissà, sarebbe potuta arrivare al figlio sollevando un polverone tale che il Mondo intero avrebbe chiesto contezza di tale nefandezza. Ma quei fini psicologi del terrore non hanno tenuto conto della forza e determinazione delle "nonne", delle abuelas che nella ricerca instancabile di quei figli strappati hanno squarciato il velo di omertà che copriva quelle vergogne ed avviato il processo

di conoscenza, verità e giustizia che dura tutt'oggi. Loro madri due volte.

Sono concetti questi espressi ben noti alla Corte sviluppati nel corso di tutta l'istruzione dibattimentale e ribaditi nella requisitoria e nelle difese delle numerose parti civili, argomentati anche con riferimento a casi analoghi dalle stragi naziste a quella descritta e risolta nella sentenza ESMA: Sentenza che pure cita la Corte ma che utilizza per arrivare a conclusioni diverse: se la Prima Corte di Assise di Roma, nella sentenza citata ed acquisita agli atti del processo, afferma che la responsabilità per l'exitus è attribuibile a chiunque abbia posto in essere una frazione del percorso di morte salvo che si dimostri l'esistenza di una causa unica e non concorrente per il verificarsi dell'evento così arrivando alla condanna di quanti hanno sequestrato, torturato interrogato, indirizzato sul volo della morte anche se non si è riusciti ad individuare il volo e chi fosse sul singolo volo dalla vittima al carnefice; la III^a Corte di Assise invece nella sentenza che si impugna parcellizza le condotte per escludere la responsabilità dei riconosciuti ed accertati sequestratori, torturatori, inquisitori per l'evento morte.

Vengono offerte in aggiunta alle presenti notazioni ulteriori considerazioni in punto di diritto per smentire con prove tutte sul fatto che per ognuno dei fatti descritti nelle imputazioni se è certo e provato, come riconosciuto dalla stessa Corte, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è provato per ognuno dei fatti il conseguente delitto di omicidio volontario e non solo in termini di dolo eventuale. Ritene infatti l'accusa, per le argomentazioni ampiamente svolte nel corso del processo e sintetizzate nelle notazioni di appello, il dolo diretto. La Corte per ognuno dei fatti oggetto del procedimento attraverso l'analisi delle prove raccolte in dibattimento -centinaia di deposizioni testimoniali, tutte credibili, tutte precise chiare circostanziate, quasi istantanee dei tempi, dei fatti delle

situazioni, migliaia di documenti di certa provenienza e di invincibile credibilità- è arrivata alla conclusione con motivazione che si richiama e si condivide, che tutti gli imputati del processo si sono resi responsabili dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione *aggravato ai sensi dell'art.61 nn.1¹, 2², 4³ e 9⁴ c.p., commesso in danno di tutte le vittime del processo.* Ma se la ricostruzione della vicenda è esauriente sul punto della responsabilità per il reato pluriaggravato di sequestro di persona a scopo di estorsione, con accurata e motivata analisi critica delle risultanze probatorie e la loro valutazione fondata su corrette regole inferenziali, la Corte d'Assise, però, non ne ha tratto le debite ed ineludibili ricadute *in iure* sul punto della responsabilità per il consequenziale reato di omicidio "giacché il delitto di base (sequestro di persona a scopo estortivo) è tale da prestarsi per la sua stessa natura, in

¹ E cioè, "l'aver agito per motivi abietti": e nella giurisprudenza di legittimità "per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano" (Cass., sez. I, 21.1.2009, S. e altro, n.8410, in *CED Cass. pen. 2009*), che, nel nostro caso, discende dall'adesione e dall'esecuzione del disumano programma repressivo sopra indicato.

² Ovverossia, "l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro": nel caso in esame, il sequestro è stato commesso per poi eseguire l'omicidio.

³ "L'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone": e "l'aggravante ricorre quando le modalità della condotta esecutiva del delitto siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e rivelino una particolare malvagità dell'agente" (Cass., sez. I, 10.3.2010, S., n.13524, in *Guida al diritto 2010*, 29, pag. 81). E nella fattispecie concreta in esame, basterà fare anche solo riferimento alle torture conclamate dalla stessa sentenza da impugnare.

⁴ "L'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio": al di là della formale denominazione degli incarichi assegnatigli, ognuno dei militari chiamati a rispondere della morte delle 42 vittime di questo processo era certamente la persona in grado di assicurare - l'operatività della struttura in funzione (fosse l'OCOA, fosse la SIDE, fosse il SID, fosse il FUSNA fosse lo stesso Centro Clandestino di Detenzione) del perseguimento delle finalità di repressione, cui le strutture di appartenenza erano 'istituzionalmente' deputate" (si richiamano sul punto le deposizioni testimoniali di quanti hanno puntualmente descritto le strutture operative dei regimi militari deputate a concretizzare la lotta alla sversione e descritto nominativamente le persone fisiche parti di quelle strutture). Risulta ampiamente provato come tutti gli imputati partecipavano alle battute di caccia (ai sequestri di persona), se non addirittura conducevano gli interrogatori sotto tortura (si pensi all'imputato Gavazzo alle nefandezze dallo stesso commesse e descritte con puntualità, pur nella vergogna e dolore, dalle vittime testimoni nel processo. Lo stesso dicasi per l'imputato Troccoli che in libro "L'ira del Leviatano" acquisito, tradotto per intero e pienamente parte del processo, ha "confessato" di essersi reso responsabile di tali nefandezze di cui non prova vergogna né pentimento. Affermazioni ribadite in aula nel corso delle sue dichiarazioni spontanee. Una notazione di margine deve farsi con riferimento all'imputato Troccoli, l'unico degli imputati, che sfuggito al processo in Uruguay che ha visto condannato il complice Larcebeau per casi analoghi a quelli per cui è processo in Italia, presente al processo che ha tentato di fornire un alibi (le foto di famiglia che a suo dire lo ritraevano in spiaggia con la famiglia quando tra l'Argentina e l'Uruguay si consumava l'eccidio dei militanti del G.A.U.): alibi senz'altro falso che non può che interpretarsi come ulteriore indizio a carico. In tal senso la giurisprudenza costante di cassazione (v., da ultimo, Cass., sez. I, 22.1.2009, X. e altro, n. 13544, in *CED Cass. pen. 2009*).

modo precipuo, all'ulteriore estrema conseguenza del più grave delitto di omicidio volontario" siccome "nel reato di sequestro di persona è quasi sempre presente un dolo eventuale di omicidio" (Cass., sez. II, 29.1.1981, Bivona, in C.P. 1982, pag. 1781), ovvero, secondo altro più recente arresto giurisprudenziale, il dolo è "'quantomeno' eventuale, giacché le modalità dell(a) condott(a) post(a) in essere, l'uso delle armi, la ovvia prevedibilità di 'imprevisti' legati alle reazioni della vittima, alle difficoltà di sua gestione, al rischio di essere scoperti, rende non solo prevedibile, ma 'altamente possibile' (probabile) l'uccisione della (vittima)" (Cass., sez. I, 22.1.2009, X. e altro, n. 13544, in CED Cass. pen. 2009); ed oramai "costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale si è in presenza di dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e, ciò nonostante, agisca accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile⁵, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale" (Cass., Sezioni Unite, 27.11.2008, C., n.3286, in Guida al diritto 2009, 16, pag. 98)⁶.

Preliminarmente, dall'apparato motivazionale della sentenza della Corte d'Assise si evince che non vi è stata alcuna soluzione di continuità fra il sequestro di persona a scopo di estorsione e la scomparsa di tutte le vittime del presente processo.

⁶ Che finisce per aderire al filone interpretativo maggioritario (cfr., Cass., Sezioni Unite, 12.4.1996, Mele, n.3571, in Cass. pen. 1996, pag. 2505; Cass., sez. VI, 26.10.2006, B., n.1367, in Cass. pen. 2007, 11, pag. 4175).

Posto che "il pericolo attuale (di morte) per l'ostaggio è ontologicamente insito nel sequestro di persona a scopo di estorsione" (Cass., sez. I, 5.12.2000, Patteri, n.7671, in C.P. 2002, pag. 609), che, come già detto, "nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è quasi sempre presente un dolo eventuale di omicidio; ed anzi il delitto di base è tale per la sua natura che si presta in modo precipuo al più grave delitto di omicidio volontario" (Cass., sez. II, 29.1.1981, Bivona, in Cass. pen. 1982, pag. 1781), che in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione "il dolo (è) 'quantomeno' eventuale" atteso che "l'uccisione del sequestrato (è) non solo prevedibile, ma probabile" (Cass., sez. I, 22.1.2009, X. e altro, n. 13544, in CED Cass. pen. 2009), allora, nei casi oggetto di giudizio, essendo stata acclarata la responsabilità dei prevenuti per il reato di cui all'art.630 c.p., aggravato (peraltro) dall'aver agito per motivi abietti e compiendo sevizie e crudeltà sulle persone delle vittime, è davvero macroscopica la rappresentazione alla loro psiche dell'alta probabilità di soppressione dell'ostaggio, nella spregevole condivisione di quel "programma delittuoso (arresti e detenzioni illegali, sequestri di persona, torture e omicidi), attuato nei confronti di coloro che, a vario titolo, venivano considerati potenziali oppositori del regime (militare golpista)", cosicché tutti gli imputati del presente processo "non il rischio dell'evento, ma l'evento stesso (hanno) accettato e quindi voluto" connotandosi la loro condotta del dolo diretto di omicidio (Cass., Sezioni Unite, 27.11.2008, C., n. 3286, in Guida al diritto 2009, 16, pag. 98).

E se sulla scorta della giurisprudenza nomofilattica sopra riportata (si veda anche quella richiamata nella sentenza che si impugna), in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione vi è, con riguardo al consequenziale omicidio

dell'ostaggio, " 'quantomeno' il dolo eventuale, giacché le modalità delle condotte poste in essere, l'uso delle armi, la ovvia prevedibilità di 'imprevisti' legati alle reazioni della vittima, alle difficoltà di sua gestione, al rischio di essere scoperti, rendeva non solo prevedibile, ma 'altamente possibile' (probabile) l'uccisione della sequestrata" (Cass., sez. I, 22.1.2009, X. e altro, n. 13544, in CED Cass. pen. 2009), tutto quanto si è sopra richiamato, e suggellato in sentenza dalla Corte, in ordine alle ignobili sevizie e crudeltà perpetrate a danno delle vittime non può che concludere il dolo di omicidio in capo agli imputati mandati assolti dalla Corte. Ciò che le sentenze suindicate della Suprema Corte affermano in tema di dolo di omicidio conseguente a sequestro a scopo di estorsione è, a ben vedere, un *minus* rispetto al *maius* di sofferenze fatte patire dal maggiore José Antonio Gavazzo, il numero due del D3 (DIPARTIMENTO n. 3: piani, operazioni e collegamenti) dipartimento del SID che si occupava materialmente della repressione politica, uomo di fiducia del generale Amaury Prantl, da ARAB FERNANDEZ, da PEDRO OCTAVIO ESPINOSA BRAVO (che non è solamente il responsabile del Centro Clandestino di Detenzione di Villa Grimaldi ma era all'interno della DINA dalla sua istituzione (anno 1975) praticamente il numero due dopo Contreras (imputato deceduto) e già membro della carovana della morte insieme ad Arellano Stark (nelle motivazioni della sentenza che si impugna sembrerebbe un semplice direttore di carcere!, ma già questo per le notazioni già svolte sarebbe stato sufficiente per un'affermazione piena di penale responsabilità), da Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ, di cui si è ampiamente detto, capo dell'S2 al tempo dell'operazione antisovversiva contro i GAU).

Poche notazioni devono farsi sul concorso di persone nel reato atteso che la Corte ha fatto proprie le argomentazioni plurime svolte sul punto dall'Accusa e dall'Avvocatura Generale dello

"Stato dimostrando di ben conoscere i principi di diritto salvo poi a stravolgerne il senso -soprattutto con riferimento al significato ed alle conseguenti inferenze con gli artt. 40 e 41 c.p.- al momento della decisione. Al di là della formale denominazione degli incarichi loro assegnati, i militari, operatori di morte, imputati nel presente procedimento, erano tutti certamente persone in grado di assicurare - sia per affinità ideologiche e comunanza di interessi, là dove le stesse sono emerse per le notazioni su "atteggiamenti", "carattere", singole azioni dalle deposizioni testimoniali delle vittime che sono passate per le mani di uno o più di questi uomini, per le loro capacità professionali (alcune documentate anche in documenti ufficiali acquisiti agli atti del dibattimento: si pensi ai documenti a firma dell'imputato Contreras o lo stesso fascicolo militare personale dell'imputato Troccoli)- l'operatività delle strutture (volta a volta OCOA, SID, SIDE, DINA, FUSNA) in funzione del perseguimento delle finalità di repressione, cui quelle strutture erano 'istituzionalmente' deputate".

Il processo ha chiarito , grazie alle deposizioni chiare e documentate dei testi Osorio, Barrera, Martin Almada (che ha parlato in maniera chiara e compiutamente documentata degli "Archivi del Terrore" del Paraguay, fornendo ulteriori prove documentali ufficiali ed inattaccabili, circa l'esistenza ed operatività del c.d. Plan CONDOR) quali fossero gli apparati repressivi di ognuno dei Paesi coinvolti nel Piano Condor e se ne sono dimostrate in maniera precisa l'appartenenza operativa di tutti gli imputati del processo. Si è chiarito che il FUSNA (Corpo dei Fusileros Navales) era un corpo scelto della Marina Uruguaiana analogo per competenze e preparazione tecnico-militare al corpo dei Marines americani e che all'interno dello stesso il servizio di intelligence era di competenza della struttura S2 a capo della quale c'erano nel periodo cui si riferiscono i fatti per cui è processo Joerge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ e Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY. Così

si è dimostrato il ruolo svolto nella politica sistematica di eliminazione dei "sovversivi" del SID e dell'OCOA (Organos Coordinadores de Operaciones, Antisubversivos) sempre strutture operative antisovversione, il ruolo della DINA cilena (lo stesso PINOCHET aveva elevato la DINA, documentalmente creata nel novembre 1973 ma operativa già da prima, a responsabile unico per le questioni relative alla sovversione) e responsabile, tra gli altri, della morte dei due cittadini italiani Jaime Patricio Donato Avendano e Juan Bosco Maino Canales. Muovendo da tale dato fattuale, inconfutabilmente accertato dalla medesima sentenza che si impugna, non si può non ricavare il corollario, di ineccepibile consequenzialità logica, che gli imputati mandati assolti per prescrizione e/o per insufficienza di prove dalla Corte, posti all'interno delle strutture, istituzionalmente finalizzate alla repressione degli oppositori allo spietato regime golpista, alla violenza, alla tortura e in non pochi casi all'uccisione dei prigionieri nonché alla soppressione dei loro cadaveri, sono, pertanto, sicuramente responsabili della morte/sparizione di tutte le 42 vittime del nostro processo, così come di ogni altra uccisione prodotta dalla struttura di loro appartenenza.

Alla stregua dei principi di diritto già enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in altri casi di sparizione forzata onde affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina benché non posto al vertice di una struttura criminale di detenzione per l'omicidio delle persone offese, si è statuito che *"a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese (ciò che, al contrario, in molti dei nostri casi, si è verificato atteso che molti dei testimoni ascoltati in aula hanno documentato la presenza e comportamenti di tutti gli imputati del nostro processo in momenti significativi del percorso di morte), l'imputato colla zelante collaborazione*

prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime (mentre nei nostri casi imputati come GAVAZZO PEREIRA, TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRRE GARAY erano addirittura, al vertice di quelle struttura per legge demandate alla "lotta antisovversiva"), ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art. 40), del concorso di cause (art. 41) e del concorso di persone nel reato (art. 110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio" (Cass., sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in Cass. pen. 2010, 4, pag. 1436).

Sempre la Corte Suprema, in altro tragico processo (l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema), con un ragionamento logico-giuridico che sembra potersi attagliare al caso in esame, aderendo ad un'interpretazione costante, ha motivato la sussistenza del concorso degli imputati, "nella loro qualità di comandanti di squadra e di compagnia di un battaglione della milizia delle SS, nell'organizzazione e nella realizzazione dell'orrendo eccidio, dal preventivato disegno di sterminio della popolazione civile che ha trovato la più eloquente dimostrazione nell'accertata identità delle modalità del crimine commesso nelle stesse ore in località diverse, nella circostanza che, agli occhi dei militari delle SS, la frazione di Sant'Anna di Stazzema costituiva un'attivissima

base partigiana e nella equiparazione compiuta dai nazisti tra partigiani e popolazione che dava loro in qualche modo "assistenza", sicché "deve ricordarsi l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso)", ancorché ciò "non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà" (Cass., sez. I, 8.11.2007, Sommer ed altro, n.4060, in *Foro it.* 2008, 9, pag. 456).

Se per l'unanimità della giurisprudenza nomofilattica suindicata il nostro legislatore ha adottato la c.d. teoria monistica, secondo cui il reato concorsuale è un reato unico ed indivisibile con pluralità di agenti, di guisa che le norme sul concorso di persone nel reato assolvono la funzione di rendere punibili anche comportamenti atipici (cioè di non materialmente personale esecuzione del reato, nel nostro caso dell'omicidio), allora non vi è chi non ravveda nella specie in esame la responsabilità penale di tutti gli imputati mandati assolti dalla Corte di Assise (con la sola eccezione si ribadisce di Chavez Dominquez), che hanno apportato un contributo causale all'evento, realizzando (anche solo in parte) l'azione tipica di omicidio, e così divenendone

coautori, e comunque partecipandovi attraverso la condotta atipica di istigazione/agevolazione.

Si riporta di seguito uno stralcio delle motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello c.d. ESMA (o anche "Astiz" dal nome dell'imputato capolista) già citata a conferma dell'assunto accusatorio circa la piena responsabilità di imputati che la Corte di Assise manda assolti definendoli semplici quadri intermedi e/o subordinati (per alcuni di essi, tra l'altro, neppure è vero che siano semplici subordinati o intermedi perché a capo delle strutture operative della lotta antisovversiva così per TROCCOLI e LARCEBEAU a capo dell'S2 del FUSNA o di GAVAZZO PEREIRA (braccio destro del generale Prantl) a capo dell'OCOA, Dipartimento 3 competente in materia di lotta alla sovversione, e così pure per l'imputato Espinosa Bravo):

"Su tutti i suddetti componenti dell'organigramma dell'ente, nei modi già descritti, grava la prova:

a) di avere partecipato personalmente e direttamente, quantomeno all'esecuzione di sequestri dei supposti "nemici" da "trattare", alla somministrazione di torture fisiche e psicologiche, al procedimento di "inquisizione", quindi, tra le cui conclusioni era prevista (ed in un numero rilevantissimo di casi in effetti fu) la eliminazione fisica dell'inquisito;

b) di avere così contribuito, all'iter formativo (mediante la cattura, il concorso nella detenzione, le operazioni che eufemisticamente possono definirsi di "inquisizione") di decisioni che in altissima percentuale (non meno del 20%, come già rilevato) determinarono la morte di prigionieri;

c) di avere così contribuito, anche grazie alle loro qualifiche e funzioni di ufficiali (quali superiori e quali subordinati) a compattare il personale dell'ente di appartenenza nella direzione:

- del mantenimento ed incremento della funzionalità ed efficienza dello stesso, con riguardo alla sua prestabilita produzione criminale in genere ed omicidiaria in specie;

- dell'esecuzione delle direttive anche relativamente ai casi per i quali esse prevedevano l'eliminazione fisica dei prigionieri;

d) di avere istigato, inoltre, con la personale partecipazione a quel tipo di condotte e, dunque, con l'esempio (anche i "superiori" Vildoza e Acosta, non solo ordinando le operazioni e supervisionandone l'esecuzione, ma partecipando anche personalmente alle stesse) tutti gli "operatori" dell'ente, alla realizzazione di condotte analoghe contribuendo a rafforzare la determinazione a delinquere dei suddetti e, quindi, anche di coloro che

materialmente e direttamente si occuparono delle vittime di cui si tratta e della loro eliminazione;

e) di avere contribuito direttamente, sovrintendendo anche alla custodia dei sequestrati in generale (il Febres, specificamente, tra l'altro, a quella delle donne prossime al parto e delle puerpere) ad impedire che i prigionieri in genere e, tra di essi, le vittime di cui si tratta in specie potessero fuggire e sottrarsi al "procedimento" cui erano sottoposti, della cui oggettiva rilevante probabilità di esito mortale già s'è detto.

Sulla base delle sopra elencate emergenze, deve essere affermato l'intervento efficiente delle condotte di ciascuno degli odierni imputati nelle serie causali sfociate negli omicidi per i quali si procede.

Quanto all'elemento soggettivo dei fatti portati in giudizio, si osserva quanto segue.

Gli imputati, fin dall'inizio delle loro attività relative alla struttura del C.C.D. della E.S.M.A. furono necessariamente, in quanto ufficiali e quindi responsabili delle funzionalità dell'ente e della efficienza dei sottoposti, pienamente consapevoli:

- del progetto di "aniquilamento" all'interno ed alla realizzazione del quale erano chiamati a collaborare con funzioni di comando,

- del gran numero di eliminazioni fisiche "prodotte" dalla struttura fino dall'inizio (si vedano le testimonianze già ricordate nei precedenti capitoli) e strettamente connesse alle funzionalità di quella;

- dell'inserimento delle proprie condotte in serie causali che, nella ricordata elevatissima percentuale di casi, secondo direttive generali ed ordini dettati all'ente di appartenenza, si sarebbero concluse con uccisioni.

I medesimi vollero:

- tutto ciò di cui erano consapevoli;

- in particolare anche il complesso delle uccisioni (anche quelle delle quali avessero eventualmente sconosciuto vittime, modi e tempi) cui avrebbero necessariamente portato gli sviluppi delle funzionalità repressive la cui efficienza essi accettarono di promuovere e garantire.

Così, gli imputati Vaňek, Vildoza, Acosta, Astiz e Febres, esercitando le rispettive funzioni e ponendo in essere le condotte a queste connesse, si trovarono, rispetto al complesso delle uccisioni e, quindi, di ciascuna singola uccisione prodotta dall'ente di appartenenza, nelle medesime condizioni di chi, depositando un ordigno micidiale su un passaggio e volendone l'esplosione solo dietro le particolari sollecitazioni richieste dalla meccanica dell'ordigno e solo a carico di chi si trovasse a percorrere quel passaggio, ignorasse se, quando ed ai danni di chi l'esplosione fosse per produrre morte e predisponesse e volesse quell'effetto mortale non contro un soggetto prescelto ma contro chiunque cercasse di superare quel passaggio e si trovasse, quindi, a sollecitare la dinamica letale.

Ciò comporta la responsabilità a titolo di dolo di ciascuno degli imputati per ciascuno degli omicidi di cui si tratta.

Non è emerso alcun elemento che consenta di ravvisare la causa di giustificazione ex art. 54 c.p. invocata nei motivi di appello per gli imputati Astiz e Febres.

Non risulta per loro alcun comportamento:

-durante l'attività presso il C.C.D., che possa suonare a tentativo di alleviare le sofferenze di alcun prigioniero, a manifestazione di sia pur minima solidarietà verso le vittime, di presa di distanza –sia pur timida e cauta- rispetto alla ferocia del sistema detentivo e dei suoi metodi;

- successivo ai fatti commessi, valutabile come segno di resipiscenza che renda attendibile la pretesa costrizione a delinquere sotto pericolo di danno alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, nonché paragonabile per gravità ai fatti commessi.

Contrastano definitivamente con la tesi proposta negli atti di appello:

- il fatto che di essa non è accenno alcuno in alcuna manifestazione processuale personale degli imputati a cui favore è invocata;

- la iattanza con la quale i predetti hanno rifiutato il processo, la possibilità di difendersi in esso, la occasione di far valere la scriminante;

- per Astiz, in particolare, la "fierezza" con la quale si presentava ai prigionieri con nome, cognome e soprannome (testi Daleo e Basterra), con cui rivelò ad alcuni prigionieri di essere stato autore dei sequestri ai loro danni (testi Basterra, Tokar, Osatinsky) con cui esponeva e vantava coi prigionieri il sistema dei "voli della morte" (teste Milia), il particolare zelo nelle attività del C.C.D., specificamente dimostrato anche nello svolgimento di attività di infiltrazione nei gruppi sospetti (ad esempio il caso già citato dell'operazione presso la chiesa della Santa Cruz) che gli valse il riconoscimento consistito (teste Duhalde) nella già menzionata assegnazione al centro pilota per il controllo dei fuoriusciti all'estero e l'infiltrazione nei loro circoli creato presso l'ambasciata di Argentina a Parigi dalla Marina Militare;

- per Febres il godimento che mostrava, come riferito dal teste Basterra, nell'applicare la "picana" sotto le unghie dei piedi dei prigionieri che sottoponeva personalmente a tortura.

Del resto, appare di tutta evidenza logica che gli ufficiali scelti per l'inserimento stabile nell'organigramma di un organismo "delicato" (rilevante anche sotto il profilo informativo e non solo per le sue attività definibili come punitive) come il C.C.D. dell'E.S.M.A. (come Vildoza, Acosta, Astiz e Febres) e non per una turnazione trimestrale come tanti altri (a ciò chiamati unicamente perché si sentissero coinvolti e quindi portati anche all'omertà per i crimini perpetrati nei confronti dei "desaparecidos") dovessero essersi dimostrati assolutamente fedeli, convinti e pienamente affidabili strumenti anche dei più disumani programmi del regime

Si tratta di risultanze che escludono che gli imputati in questione abbiano operato presso il C.C.D. della E.S.M.A. perché costretti.

Ciò comporta, per il deceduto Febres, che la sentenza di condanna in primo grado può essere riformata esclusivamente con presa di atto della avvenuta estinzione del delitto per morte del reo.

7- Le circostanze aggravanti. La esclusione di circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.. Il risarcimento a favore della parte civile Presidenza del Consiglio. Le pene.

Nelle condotte, indicate nel precedente capitolo 6, con le quali ciascuno degli imputati si inserì in maniera determinante nelle serie causali culminate nei tre omicidi di cui si tratta, l'elemento psicologico doloso contiene i tratti della decisione preventiva -caratterizzata da completezza ed irrevocabilità- di concorrere nell'esito mortale della detenzione clandestina di ciascuna delle vittime del regime, subordinatamente al fatto che tale esito, previsto come grandemente probabile e preventivamente accettato con volizione consapevole e diretta in relazione alla generalità dei prigionieri, passasse dalla alta probabilità alla realtà nei "percorsi" individuali in coerenza con la funzione e le funzionalità del C.C.D. dell'E.S.M.A.

Detta decisione preventiva, per ciascuno degli imputati:

- deve essere fatta risalire al momento (in pratica al 24.03.1976, data del colpo di stato) dell'entrata in rapporto o di supervisione e vigilanza (caso Vaňek) od organico (caso di tutti gli altri), con il grado di ufficiale, con la struttura e funzione del C.C.D., atteso che è inimmaginabile che in quel momento non fosse stata data a ciascuno contezza (necessariamente legata ai primi ordini e direttive operative, relative queste ultime anche alla eliminazione dei prigionieri con i "c.d. voi della morte" certo non ipotizzabili se i casi di uccisioni fossero stati almeno inizialmente previsti solo eccezionali e sporadici) della elevatissima probabilità di uccisioni di prigionieri e che, comunque, non si fossero reso diretto ed immediato conto di questa;

- venne mantenuta, salda ed irreversibile fin oltre il tempo dell'ultimo dei tre delitti in questione (tutti commessi entro l'anno 1977, epoca determinata in base agli elementi esposti nel precedente capitolo 5) nonostante il concreto spettacolo della carneficina ed il decorso di un tempo indiscutibilmente apprezzabile e sufficiente a consentire la riflessione sulla decisione presa di contribuire al mantenimento ed alla portata ad effetto della funzionalità ed efficienza omicida della struttura in questione e sufficiente a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere;

- consapevolmente accedette (con effetto ed intento di potenziamento) al già predisposto apprestamento dei mezzi strumentali "umani" e strutturali ordinati dalla Marina Militare ed idonei alla realizzazione della già menzionata campagna di "aniquilamento" per rendere quasi ultima concreta anche nel suo relevantissimo ed essenziale aspetto omicida.

Le uccisioni delle vittime di cui ci si occupa furono perpetrate in un contesto di crudeltà e sevizie.

Non vi è prova che alcuna delle tre vittime sia morta sotto tortura o per causa delle torture subite o che sia stata uccisa con modalità tali da rendere il

momento della morte più terrificante o più atroce del necessario sotto il profilo della sofferenza fisica.

È tuttavia assolutamente certo che la morte fu inflitta:

- a tutti, nel contesto di gravissima sofferenza fisica e morale realizzato dalla disumanità delle condizioni di detenzione già ricordate in precedenza e comuni a tutti i sequestrati (giacitura obbligata, in vincoli, in spazi ristrettissimi, in sporcizia e promiscuità, violazione di ogni intimità, della libertà perfino nella soddisfazione dei più elementari bisogni fisiologici, impedimento costante di contatti verbali e visivi con l'ambiente e con gli altri prigionieri, esposizione continua e senza possibilità di scampo a percosse anche assai violente da parte di aguzzini e sorveglianti sotto qualsiasi pretesto, costante memento della atrocità subita e di quella ancora possibile continuamente tenuto vivo dalle urla di altri sequestrati sottoposti a tortura in locali vicini, continua incertezza momento per momento della natura, qualità e durata della propria sorte affidata all'arbitrio dei "padroni" di quella disumana condizione, impossibilità di dare contezza di sé ai familiari rimasti in libertà);

- a Giovanni Pegoraro, inoltre, in detto contesto, aggravato dalla angosciosa negazione di ogni contatto con la figlia Susanna, che pur sapeva essere stata sequestrata con lui nonostante lo stato di avanzata gravidanza, e perfino di ogni notizia sulla sorte della stessa;

- a Susanna Pegoraro, inoltre, in detto contesto, aggravato dalla angosciosa negazione di ogni contatto col padre Giovanni, che pur sapeva essere stata sequestrato con lui, nonché aggravato dalla dolorosa sottrazione, dopo pochissimi giorni, della neonata (con l'inganno della promessa consegna alla famiglia) e dalla privazione di successive notizie della medesima e, soprattutto, di rassicurazioni da parte dei familiari della effettività della promessa consegna.

Tutto ciò pienamente integra le fattispecie previste dall'art. 577 n. 3 c.p. (premeditazione) e 61 n. 1 dell'azione compiuta, se non con sevizie fisiche, quantomeno in un contesto di deliberata, manifesta e gravissima crudeltà morale, richiamata dall'art. 577, co. 1, n. 4, fattispecie di aggravamento contestate a ciascuno degli imputati.

Questi debbono, quindi, rispondere in concorso dei tre delitti di omicidio aggravati come nel capo di imputazione.

La sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate rende imprescrittibili, ai sensi dell'art. 157 u.c. c.p., gli omicidi di cui si tratta.

Vanno rigettati i motivi di appello comuni agli imputati Vildoza, Acosta, Astis, Febres, riguardanti la doglianza per mancata concessione di circostanze attenuanti e per mancato riconoscimento di prevalenza di esse sulle ritenute aggravanti.

Non si ravvisano a favore di alcuno degli imputati circostanze di possibile rilevanza ai sensi dell'art. 62 bis c.p.; si tratta, come già sottolineato, di ufficiali che:

- manifestamente (v. le considerazioni di cui al precedente capitolo 6) operarono al di fuori di ogni necessitante costrizione, per adesione (ideologicamente convinta o per motivi di carriera) ai disegni criminali del regime dittatoriale nel cui ambito maturarono gli omicidi in questione,

- agirono su detta linea con particolare zelo, ed in spregio di ogni considerazione per il dolore provocato ed, anzi, menando vanto all'interno del C.C.D. -a maggiore afflizione delle vittime di sequestro- dei poteri e crudeltà esercitati e dell'arbitrarietà delle funzioni nelle quali si erano zelantemente inseriti,

- per lungo tempo insistettero nella collaborazione a mantenimento e consolidazione delle condizioni disumane delle detenzioni clandestine attuate presso l'ente di appartenenza,

- commisero in tale contesto altri delitti gravissimi e dettero prova di elevatissima capacità criminale (che nulla, ancora attualmente, indica essere diminuita) rendendosi corresponsabili di spietate atrocità (tutto ciò, in sostanza che era connesso alle funzionalità del C.C.D. nel corso del loro rapporto con questo ente) oltre che dei tre specifici omicidi di cui in particolare si tratta,

- non hanno mai dato prova o anche solo segno, neppure dopo la caduta della dittatura, di una qualche resipiscenza, non hanno manifestato né nel processo né in altra sede alcuna sia pur tardiva pietà per le vittime o un qualche ripensamento delle scelte del tempo dei fatti.

La pena per il delitto di omicidio aggravato dalle ritenute circostanze è quella dell'ergastolo, correttamente applicata in primo grado; atteso il vincolo di esecutività di medesimo disegno criminoso che collega i tre omicidi, a tale pena base va aggiunto l'isolamento diurno per il tempo complessivo di un anno, già applicato in primo grado con quantificazione che si stima equa."

Si è riportato lo stralcio motivazionale di una sentenza che ha affrontato casi speculari a quelli oggetto del presente procedimento a dimostrazione che il quadro probatorio offerto in corso di istruzione dibattimentale era del tutto idoneo a supportare una decisione in termini di penale responsabilità di tutti i soggetti per i quali la III^a Corte di Assise di Roma ha invece pronunciato sentenza assolutoria (restano esclusi chiaramente i casi di assoluzione per intervenuta morte del reo e l'assoluzione dell'imputato Chavez Domiunguez Ricardo Eliseo, chiesta dall'Accusa in sede di requisitoria)

In conclusione, per le motivazioni svolte e per quelle ulteriori che si presenteranno nei termini di cui all'art. 585, 4° co. c.p.p., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma propone

APPELLO

avverso la sentenza n.1/2017 pronunciata dalla III^ Corte d'Assise di Roma in data 17.1.2017 Proc. Pen. N. 2/15 Corte d'Assise.

La scrivente rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni nell'impugnata sentenza chiede di partecipare al successivo atto del giudizio quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello ove il Procuratore Generale lo ritenga opportuno.

Roma, li 10 maggio 2017

Il Pubblico Ministero
Dott.ssa Tiziana Cugini

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Francesco Caporale

La copia conforme all'originale
Roma, li 10/5/17
IL CANCELLIERE
Stefania D'Alunni